FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA

Via Nicola Pende, 23 – 70124 BARI
Tel. 080.5699011
Emergenza 370.1528554
Numero Verde 800.445052
Servizio Pronto A.I.A. 336.823713
Sito Internet: www.lndpuglia.it
Pec: comitatoregionalepuglialnd@pec.it
Pec CSAT: appello.puglialnd@pec.it
Pec GS: giudice.puglialnd@pec.it

CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI

Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N° 103 del 16 Novembre 2026

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Relatore) e dell'Avv. Alessandro AMATO (Componente), dell'Avv. Maurizio SCARDIA (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 16 Novembre 2026, ha adottato il seguente provvedimento:

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI MAGLIE
CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 17

Gara: A.S.D. DE FINIBUS TERRAE – A.S.D. PRO SAN CASSIANO del 24/10/2026 (Reclamo della società A.S.D. DE FINIBUS TERRAE in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Maglie di cui al Comunicato Ufficiale n. 14 del 29/10/2026 della Delegazione Distrettuale di Maglie).

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

1) di respingere il reclamo della società A.S.D. DE FINIBUS TERRAE;
2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

Il Relatore
Avv. Pietro CARROZZINI

Il Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 16 Novembre 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO (Relatore) e dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Componente), dell'Avv. Maurizio SCARDIA (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 16 Novembre 2026, ha adottato il seguente provvedimento:

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

Gara: A.S.D. NEW TEAM CELLAMARE – A.S.D. REAL MOLFETTA del 25/10/2026 (Reclamo delle società A.S.D. NEW TEAM CELLAMARE e A.S.D. REAL MOLFETTA in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Bari di cui al Comunicato Ufficiale n. 15 del 29/10/2026 della Delegazione Provinciale di Bari).

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letti i reclami innanzi indicati;
valutata l'opportunità di unificare i due procedimenti

DELIBERA

in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale:
1) di accogliere i reclami delle società A.S.D. NEW TEAM CELLAMARE e A.S.D. REAL MOLFETTA e, per l'effetto;
2) di ordinare la prosecuzione della gara a partire dal 27° minuto del secondo tempo fino al termine della stessa;
3) di confermare i provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati;
4) di non addebitare le tasse reclamo stante l'accoglimento parziale dei gravami.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 139 C.G.S.

Il Relatore
Avv. Pietro CARROZZINI

Il Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 16 Novembre 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, (anche in qualità di relatore), con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO (componente) e dell'Avv. Pietro Carrozzini (componente), assistita dall'Avv. Maurizio SCARDIA in rappresentanza dell'AIA, e con la partecipazione del sig. Giuseppe SFORZA (segretario) - nella riunione del 16 Novembre 2026 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE – SERIE C1

Gara: ASD Futsal Ostuni – A.S.D. Audax Rutigliano del 17/10/2026, in ordine al preannuncio di reclamo proposto dalla A.S.D. Audax Rutigliano, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 36 del 22/10/2026 della Delegazione Regionale di Calcio a Cinque, a mezzo della quale veniva comminata la sanzione della squalifica fino al 06/01/2027 a carico dell'allenatore sig. Bussola Pasquale.

Oggetto: art. 76 comma 3 C.G.S.

premesso che

- la decisione del Giudice Sportivo Territoriale è stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 36 del 22/10/2026 della Delegazione Regionale di Calcio a Cinque;
- la A.S.D. Audax Rutigliano ha trasmesso - a mezzo PEC - preannuncio di reclamo in data 23/10/2026;
- l'art. 76 co. 3 C.G.S. testualmente recita "*il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte* ***entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare****. In caso di mancato deposito nel termine indicato, la Corte Sportiva di Appello non è tenuta a pronunciare*";
- il reclamo in questione non è mai stato depositato presso la segreteria della Corte Sportiva d'Appello;

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente

DELIBERA

1) di non essere tenuta a pronunciare, ai sensi dell'art. 76, comma 3, C.G.S.;
2) per l'effetto di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Motivazione contestuale.

Presidente e Relatore
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 16 Novembre 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, (anche in qualità di relatore), con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO (componente) e dell'Avv. Pietro Carrozzini (componente), assistita dall'Avv. Maurizio SCARDIA in rappresentanza dell'AIA, e con la partecipazione del sig. Giuseppe SFORZA (segretario) - nella riunione del 16 Novembre 2026 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Gara: ASD Virtus Sammarco – A.S.D. Passionsport Manfredonia del 01/11/2026, in ordine al preannuncio di reclamo proposto dalla A.S.D. Virtus Sammarco, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 05/11/2026 del Comitato Regionale Puglia, a mezzo della quale veniva comminata la sanzione dell'ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Virtus Sammarco.

Oggetto: art. 76 comma 3 C.G.S.

premesso che

- la decisione del Giudice Sportivo Territoriale è stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 05/11/2026 del Comitato Regionale Puglia;
- la A.S.D. Virtus Sammarco ha trasmesso - a mezzo PEC - preannuncio di reclamo in data 06/11/2026;
- l'art. 76 co. 3 C.G.S. testualmente recita "*il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte* ***entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare****. In caso di mancato deposito nel termine indicato, la Corte Sportiva di Appello non è tenuta a pronunciare*";
- il reclamo in questione non è mai stato depositato presso la segreteria della Corte Sportiva d'Appello;

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente

DELIBERA

1) di non essere tenuta a pronunciare, ai sensi dell'art. 76, comma 3, C.G.S.;
2) per l'effetto di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Motivazione contestuale.

Presidente e Relatore
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 16 Novembre 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Nicola FANTETTI (Relatore), dell'Avv. Giuseppe CONTE (Componente), dell'Avv. Maurizio SCARDIA (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 2 novembre 2026 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 16

GARA: A.S.D. Levante Bitritto – A.S.D. Kids Club Conversano dell'11/10/2026
(Reclamo della società A.S.D. Kids Club Conversano in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Bari di cui al Comunicato Ufficiale n. 13 del 15/10/2026 della Delegazione Provinciale di Bari).

FATTO

L'A.S.D. Kids Club Conversano, società militante nel campionato Provinciale Under 16, con reclamo trasmesso il 21 ottobre 2026, ritualmente preannunciato, ha impugnato il provvedimento disciplinare con cui il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la squalifica di quattro giornate al calciatore Domenico Bolognini, in relazione alla gara di campionato dell'11 ottobre 2026, disputata a Bitritto (Ba), contro la A.S.D. Levante Bitritto, terminata con il risultato di 4-2 in favore della squadra di casa.
La sanzione è stata così motivata: "*Proferiva frase irriguardosa ed offensiva nei confronti del direttore di gara (art. 36 comma 1, lett. A C.G.S.)*".

In via preliminare, la società reclamante deduce che la condotta del proprio calciatore, seppur irriguardosa, non mirava a minacciare o aggredire l'arbitro, ma si limitava ad essere una esternazione, del tutto eccessiva, dettata dagli avvenimenti di gara. A sostegno di tale assunto riportava la circostanza che l'arbitro sanzionava sul campo il calciatore con la semplice ammonizione, proprio per la percezione di un comportamento privo di aggressività. Chiedendo la derubricazione della condotta in «critica irrispettosa» con conseguente riduzione della sanzione al minimo edittale previsto.

Instaurato il procedimento innanzi a questo Collegio, all'udienza del 2 novembre 2026 è intervenuto in videoconferenza il presidente dell'A.S.D. Kids Club Conversano, il quale si è riportato ai motivi di reclamo.
il Collegio si è quindi riservato la decisione.

DIRITTO

La Corte, letto il reclamo, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, respinge il reclamo, confermando la sanzione disciplinare irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale.
Anzitutto, l'eccezione di contraddittorietà del referto non trova riscontro documentale, poiché l'arbitro ha fornito una descrizione chiara e circostanziata dell'episodio, riportandone puntualmente il contenuto.
Sulla puntualità del referto, questa Corte ha, *ad abbundantiam*, sentito il direttore di gara che ha dettagliatamente riferito sull'episodio, ribadendo quanto particolareggiato nel proprio rapporto.
Sul punto, va ribadito il costante principio della giurisprudenza sportiva federale, secondo cui il rapporto del direttore di gara costituisce piena prova dei fatti ivi rappresentati. Ne consegue che la sua efficacia probatoria è assistita da fede privilegiata (tra le tante, Decisione n. 8/CSA-2026/2027). Il giudice è tenuto a fare ricorso ad ulteriori fonti conoscitive solo quando il contenuto del referto non sia sufficiente a fondare il proprio convincimento, ad esempio perché privo di elementi chiari e coerenti, intrinsecamente contraddittorio oppure smentito da altre circostanze rilevanti.
Circostanza che, nella fattispecie, deve ritenersi esclusa, alla luce di quanto sopra evidenziato.
Del pari, il Collegio rileva che il comportamento del calciatore non può essere derubricato, come richiesto da parte ricorrente, a critica irrispettosa, in quanto comportamento non contemplato dal Codice di Giustizia Sportiva che, invece, prevede al già richiamato art. 36, le due fattispecie della condotta irriguardosa e della condotta ingiuriosa. La prima lesiva del rispetto e dell'autorevolezza del ruolo arbitrale senza l'uso di insulti; la seconda, come nel caso di specie non contestato dalla ricorrente, lesiva dell'onore, del decoro e della dignità dell'ufficiale di gara.

Al di là delle distinzioni ermeneutiche, la sanzione minima prevista per entrambe le fattispecie è la squalifica per quattro giornate, sanzione correttamente comminata dal Giudice di prime cure.
Da ultimo, non può trovare accoglimento la richiesta di attenuazione della sanzione ai sensi dell'art. 13 C.G.S.
Il riconoscimento delle attenuanti deve, infatti, fondarsi sulla sussistenza di precisi elementi fattuali idonei a giustificare il contenimento della sanzione e non può conseguire alla mera assenza di elementi negativi relativi al genere o all'entità della violazione (CFA, Sez. I, n. 61/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 59/2025-2026).

Per quanto concerne, infine, il paventato errore commesso dall'arbitro che ha ammonito e non espulso il calciatore, si rileva che la fattispecie esula dall'oggetto dell'odierno procedimento. A tal riguardo, si rileva, comunque, la carenza di legittimazione della società ricorrente, atteso che la mancata espulsione non ha avuto alcuna influenza sul risultato della gara e non ha provocato alcun nocumento alla squadra che ha potuto concludere l'incontro in undici anziché in dieci giocatori.

Per questi motivi, la Corte

DELIBERA

1) di rigettare il reclamo della società A.S.D. KIDS CLUB CONVERSANO;
2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

Il Relatore
Avv. Nicola FANTETTI

Il Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 16 Novembre 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE, anche in qualità di Relatore, con la partecipazione dell'Avv. Maria AGNETA (Componente), dell'Avv. Annamaria ZONNO (Componente), dell'avv. Maurizio SCARDIA (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 9 novembre 2026, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO ECCELLENZA

Gara: BITONTO CALCIO SSDARL – A.S.D. OSTUNI CALCIO 24 disputata il 25.10.2026 (reclamo della Ostuni Calcio 24 in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 85 del 29.10.2026 del Comitato Regionale Puglia avverso la squalifica del calciatore Daniele Fortunato).

Art. 38 C.G.S.

FATTO

La A.S.D. Ostuni Calcio 24, trasmesso il 29.10.2026 rituale preannuncio, con reclamo inviato in data 30.10.2026 impugnava il provvedimento pubblicato il 29.10.2026 sul C.U. n. 85 del Comitato Regionale Puglia con cui il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione alla gara Bitonto Calcio SSDARL – A.S.D. Ostuni Calcio 24, disputata il giorno 25.10.2026, valevole per il campionato di Eccellenza Puglia, aveva comminato la sanzione della squalifica per tre gare effettive per il calciatore Daniele Fortunato.
Nel comunicato ufficiale si legge che la squalifica è motivata dal fatto che il calciatore si era reso autore di una condotta qualificata come violenta, in quanto "*a gioco fermo il calciatore colpisce con un calcio volontario l'avversario all'altezza del polpaccio procurandogli dolore*".
La reclamante eccepiva che, "*pur confermando l'esistenza del contatto di gioco*", trattavasi di "*un normale gesto tecnico esclusivamente finalizzato ad interrompere l'azione avversaria e ad intercettare il pallone*", privo di volontà lesiva. Si chiedeva quindi a questa Corte di "*esaminare la possibilità di ridurre ad equità la sanzione inflitta al calciatore*".
Il Presidente della Corte fissava per il giorno 09.11.2026 la discussione del reclamo.
All'udienza del 09.11.2026, il Relatore illustrava il contenuto del reclamo e per la parte reclamante comparivano il dirigente sig. Alessandro Scalone e l'avv. Luigi Parisi, che si riportava integralmente al reclamo, sottolineando la natura tecnica del gesto che aveva portato all'espulsione del calciatore e chiedendo la riduzione della squalifica a due giornate.
La Corte si è quindi riservata di decidere.

DIRITTO

La Corte, letto il reclamo, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene di dover rigettare la richiesta della società reclamante.
Preliminarmente, anche in questa occasione va ribadito il principio costante nella giurisprudenza sportiva federale, in relazione al quale questo Collegio non rinviene sufficienti argomentazioni concettuali per discostarsi, secondo cui dal disposto di cui all'art. 61, co. 1, C.G.S. emerge come il rapporto del Direttore di gara costituisce piena prova dei fatti ivi rappresentati.
Conseguentemente, la sua efficacia probatoria è assistita da una fede privilegiata, ciò che - seppur non controvertibile a mezzo della sola querela di falso (come nella c.d. prova legale), essendo espressamente prevista la possibilità di attivare, anche d'ufficio, i poteri istruttori dell'organo giudicante - comporta la conclusione per cui l'organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi ad altre fonti conoscitive, solo qualora il contenuto del referto non sia sufficiente per formare il suo convincimento in quanto, ad esempio, non contiene elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell'addebito o risulta intrinsecamente contraddittorio o smentito da altre circostanze rilevanti. Tale ultima valutazione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, nella disamina del materiale probatorio (cfr., *ex plurimis*, Corte Federale d'Appello, sez. IV, n. 055/CFA/2020-2021).
Costituisce, peraltro, approdo costante dell'elaborazione degli organi giurisdizionali sportivi il principio in base al quale, nell'ordinamento speciale, vige il principio dell'assoluta primazia - nella gerarchia delle fonti di prova - degli atti ufficiali (rapporto dell'arbitro e dei suoi assistenti) *ex* art. 61, co. 1, C.G.S., rispetto a qualsiasi altro mezzo, documento o supporto (cfr. Corte Sportiva d'Appello Nazionale, Sez. Un., 15 aprile 2016, in C.U. n. 114/CSA).

Rileva, inoltre, quale principio consolidato nella giurisprudenza sportiva, quello per cui agli atti ufficiali di gara vada riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, contestabile solo per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza - e che essi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla prerogativa di fidefacienza riconosciuta alla refertazione arbitrale (cfr. Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, 29 settembre 2011, n. 1463) deriva, da un lato, che gli episodi descritti nei referti arbitrali sono da intendersi come effettivamente verificati, restando interdetto al Giudice di indagare su altri mezzi probatori suscettibili di mettere in discussione quanto attestato nel referto (*ex multis*, Corte di Giustizia Federale, 23 novembre 2012, in C.U. n. 102/CGF) e, dall'altro, che detti referti sono destinati *ab initio* alla prova e, quindi, il Giudice investito della controversia è tenuto a fondare il proprio convincimento su tali referti (Corte Sportiva d'Appello Nazionale, Sez. un., 15 aprile 2016, cit.).
Nel caso di specie, il referto arbitrale ha descritto in modo affidabile e non equivocabile i comportamenti posti in essere dal calciatore Daniele Fortunato, il quale veniva espulso perché, scrive il direttore di gara, al 36' del primo tempo regolamentare, "*a gioco fermo*" colpiva un calciatore avversario "*con un calcio volontario all'altezza del polpaccio procurandogli dolore*".
La società reclamante non ha offerto alcuno spunto e/o elemento a supporto della propria tesi ed impone a questo Collegio di ritenere ferma e indiscutibile la descrizione dell'evento contenuta nel referto del direttore di gara.
Considerato che il sig. Fortunato ha dato il **calcio** "**a gioco fermo**", che il gesto è stato "**volontario**" e ha procurato **dolore** al calciatore avversario, non è quindi in alcun modo inquadrabile come atto finalizzato ad interrompere una azione avversaria e intercettare il pallone, come eccepito dalla reclamante; il Giudice di prime cure, pertanto, ha correttamente inquadrato la fattispecie in esame quale condotta violenta, in ordine alla quale l'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva prevede come sanzione minima la squalifica di tre giornate.
Va ricordato che la condotta antisportiva, configurata dalla reclamante, di cui all'art. 39 CGS si risolve in un "*comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell'agonismo sportivo ricompreso nell'ambito di una dinamica di gioco*" (*ex pluribus* Corte Sportiva d'Appello, II sezione, decisione 0023/CSA-2024-2025): nel caso che ci occupa, si ripete, questo elemento, dirimente, non sussiste.

In ordine alla quantificazione della sanzione, come comminata dal Giudice Sportivo, considerato il minimo edittale di tre giornate di squalifica previsto dall'art. 38 del C.G.S., si ritiene congrua e coerente e viene confermata.
Per questi motivi, la Corte

DELIBERA

1) di rigettare il reclamo della società A.S.D. Ostuni Calcio 24;
2) di addebitare la tassa reclamo stante il mancato accoglimento del gravame.

Presidente e Relatore
Avv. Giuseppe CONTE

Depositato in data 16 Novembre 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 16/11/2026

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci